



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 2474

Seduta del 03/06/2024

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Romano Maria La Russa

Oggetto

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI COSTI SOSTENUTI DAGLI ENTI DEL TERZO SETTORE CHE COLLABORANO CON GLI ENTI LOCALI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI SICUREZZA URBANA (ARTICOLI 25, 26 E 28 DELLA L.R. 6/2015)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Alberto Cigliano

Il Dirigente Antonino Carrara



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

**VISTO** il Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), ed in particolare il Titolo VII "Dei rapporti con gli Enti pubblici";

**VISTA** la legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana", la quale prevede:

- all'art. 1, comma 3, l'attribuzione a Regione della promozione del coordinamento tra i servizi di polizia locale, in armonia con la normativa quadro in materia di polizia locale e nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'Ente locale da cui dipende il personale, per l'erogazione di servizi più efficaci ed efficienti a vantaggio del territorio e della cittadinanza;
- all'art. 3, comma 1, lett. a), ai sensi del quale la Regione promuove la collaborazione istituzionale con gli Enti locali, territoriali e statali, mediante la stipulazione di accordi, in modo da assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, efficaci interventi di sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela ambientale, sicurezza stradale e protezione civile sull'intero territorio;
- all'art. 5, comma 1, lett. a), per i cui effetti la Regione, tra l'altro, promuove e sostiene, anche con strumenti finanziari, la realizzazione dei progetti per la sicurezza urbana;
- all'art. 25 la partecipazione di Regione, alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana, da parte degli Enti locali, finalizzati a:
  - creare forme stabili di gestione associata del servizio di polizia locale, al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia e continuità operativa;
  - promuovere l'educazione alla convivenza, la sicurezza stradale e la diffusione della cultura della legalità, nonché progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà;
- all'art. 26 misure premiali per i corpi di polizia locale, anche sovra comunali o metropolitano, che abbiano una dotazione organica minima di diciotto operatori e che assicurino la continuità del servizio per almeno due turni, per un minimo di dodici ore e una reperibilità sulle ventiquattro ore, secondo il sistema organizzativo di ogni singolo ente;

**VISTO**, inoltre, l'art. 28, della citata l.r. n. 6/2015, che indica:

- al comma 1, che Regione riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale sia individuale sia associativa e ne



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

promuove le attività al fine di sviluppare collaborazioni con l'ente locale e in particolare con i servizi di polizia locale, in modo da contribuire al miglioramento della qualità della vita;

- al comma 2, che gli Enti locali possono stipulare convenzioni con gli Enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), a condizione che questi Enti non prevedano nell'accesso e nei propri fini forme di discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali, nel rispetto della normativa vigente. Inoltre i volontari, individuati dalle amministrazioni locali attraverso gli Enti del terzo settore possono essere impiegati nel supporto al presidio del territorio a condizione che non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero non siano stati destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici e siano adeguatamente assicurati;
- al comma 3, che i volontari devono operare sulla base delle indicazioni loro impartite dal comandante o dal responsabile della polizia locale, o da altro addetto alla polizia locale specificatamente individuato, cui sono subordinati nelle operazioni in cui vengono impiegati;
- al comma 4, che per le eventuali divise e distintivi, colori e caratteristiche dei mezzi impiegati dagli Enti del terzo settore deve essere esclusa la somiglianza con le divise, con i distintivi e con i colori dei mezzi in dotazione ai corpi e servizi della polizia locale della Regione;
- al comma 4 bis, che Regione, nell'ambito dei finanziamenti di cui all'articolo 26, comma 1, della l.r. 6/2015 riconosce agli Enti locali, i costi sostenuti dagli Enti del terzo settore che collaborano con i medesimi Enti locali alla realizzazione dei progetti di cui all'articolo 25;

**VISTA**, altresì, la legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 *“Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità”*, che all'art. 10 *“Rapporti con il terzo settore”*, prevede, l'istituzione dell'Elenco regionale degli Enti operanti nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa;

**CONSIDERATO** che in forza del citato comma 4 bis dell'articolo 28 della l.r. 6/2015, spetta alla Giunta regionale stabilire i criteri per il riconoscimento dei costi sostenuti per la realizzazione dei progetti di sicurezza urbana promossi da Regione ai sensi dell'articolo 25;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

**VISTO** il documento predisposto dalla competente Direzione Generale Sicurezza e Protezione civile, denominato “*Criteri per il riconoscimento dei costi sostenuti dagli Enti del terzo settore che collaborano con gli Enti locali alla realizzazione dei progetti di sicurezza urbana (articoli 25, 26 e 28 della l.r. 6/2015)*” il quale prevede:

- i riferimenti normativi volti ad orientare gli Enti locali nell'elaborazione dei progetti di sicurezza urbana che prevedono collaborazioni con gli Enti del terzo settore;
- l'individuazione della funzione e dei soggetti erogatori del servizio di polizia locale;
- le caratteristiche generali dei progetti per la sicurezza urbana;
- il profilo degli Enti del terzo settore che possono collaborare con l'ente locale nei progetti di sicurezza urbana;
- i principi e le condizioni per il coinvolgimento degli Enti del terzo settore nei progetti di sicurezza urbana;
- le voci di spesa ritenute ammissibili e quelle non ammissibili;

**VAGLIATE E ASSUNTE** come proprie le predette considerazioni;

**RICHIAMATA** la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01);

**PRESO ATTO** che la realizzazione di progetti di sicurezza urbana (articoli 25, 26 e 28 della l.r. 6/2015) da parte di Enti locali con il supporto di Enti del terzo settore non rientra nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato, in quanto attività proprie di soggetti pubblici aventi natura istituzionale e non economica;

**RITENUTO**, quindi, di approvare il documento allegato “*Criteri per il riconoscimento dei costi sostenuti dagli Enti del terzo settore che collaborano con gli Enti locali alla realizzazione dei progetti di sicurezza urbana (articoli 25, 26 e 28 della l.r. 6/2015)*”, a cui si atterranno i successivi provvedimenti di individuazione delle singole specifiche iniziative e delle somme ad esse destinate;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio regionale, aggiuntivi a quelli autorizzati dalle singole iniziative che saranno pianificate nell'ambito della l.r. 6/2015 nell'ambito delle risorse a bilancio;

**RICHIAMATO** il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

Legislatura e, in particolare, l'Ambito Strategico 2.5 "Sicurezza e gestione delle Emergenze" Obiettivo Strategico 2.5.2 "Aumentare la sicurezza urbana anche attraverso iniziative di efficientamento della Polizia locale";

**VISTA** la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura, che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta Regionale;

**VISTO** il d.lgs 33/2013, ed in particolare l'art. 26 comma 1 che dispone la pubblicazione degli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge del agosto 1990 n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

**ALL'UNANIMITA'** dei voti, espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente recepite:

1. di approvare il documento allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, recante "*Criteri per il riconoscimento dei costi sostenuti dagli Enti del terzo settore che collaborano con gli Enti locali alla realizzazione dei progetti di sicurezza urbana (articoli 25, 26 e 28 della l.r. 6/2015)*";
2. di demandare a successivi provvedimenti il sostegno a singole specifiche iniziative presentate dagli enti e la quantificazione delle somme ad esse destinate;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio regionale, aggiuntivi a quelli che saranno autorizzati con le singole iniziative pianificate nell'ambito della l.r. 6/2015 con gli atti di cui al punto precedente e sulla base delle disponibilità di bilancio;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 26



# **Regione Lombardia**

## **LA GIUNTA**

---

d.lgs 33/2013, nonché sul Bollettino Regionale di Regione Lombardia ai fini della massima conoscenza e divulgazione.

IL SEGRETARIO  
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge